



UMANIMA THERAPY CENTER APS ETS

Corte Palasio (LO) – via Cascina Santa Maria Bassa

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), una associazione avente la seguente denominazione: "UMANIMA THERAPY CENTER APS ETS", da ora in avanti denominata associazione, apartitica e aconfessionale.

~~A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di quest'ultimo, l'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione sociale, mentre l'acronimo ETS resta facoltativo. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione diventerà quindi "UMANIMA THERAPY CENTER APS ETS".~~

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede presso Corte Palasio (LO) 26834 presso C.na Santa Maria Bassa.

Art. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II – FINALITA'

Art. 4 – SCOPO SOCIALE

~~L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere a), d), f), i), k), q), s) e t) dell'art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente~~
ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145





dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'associazione si pone come obiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere:

- la ricerca, divulgazione, organizzazione di congressi, convegni, dibattiti, corsi di formazione, supporto alle attività didattiche, culturali, riabilitative, educative, psicoeducative, sportive, turistiche e ludico-ricreative nel campo degli Interventi assistiti con gli animali e più in generale tutte le attività identificate come Riabilitazione Equestre/Ippoterapia, Volteggio Terapeutico, Pet Therapy (con i cinque animali) ed Equine Therapy nel senso più ampio, attività concernenti il supporto allo studio e più in particolare anche l'insegnamento del Metodo di studio, anche avvalendosi di collaborazioni professionali o occasionali con altri enti/soggetti e/o di ogni altro strumento o attività necessari per il raggiungimento del fine istituzionale individuato dal Consiglio Direttivo;

- la realizzazione e pubblicazione di bollettini informativi, riviste, monografie e pubblicazioni su argomenti inerenti alle attività dell'associazione, anche attraverso la rete internet o altri idonei strumenti tecnologici;

- la promozione con finalità sociale a beneficio di Enti (pubblici e/o privati), associazioni, privati o altri soggetti in genere di attività individuate come "Interventi Assistiti con gli Animali" (inclusi di sostegno psicologico, supporto psicologico, counseling, psicoterapia e più in generale tutte le attività identificate come Riabilitazione Equestre/Ippoterapia, Volteggio Terapeutico, Pet Therapy e Equine Therapy nel senso più ampio) anche avvalendosi di collaborazioni professionali e/o occasionali con altri Enti/soggetti e/o ogni altro strumento o attività necessari per il raggiungimento del fine istituzionale individuato dal Consiglio Direttivo.





L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della regione Lombardia.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 – SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte
ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145



agenzia delle entrate

dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 4 e collaborare per il loro perseguimento.

Possono altresì essere soci dell'Associazione gli enti e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, è prevista l'ammissione come associati ad altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il candidato che intende associarsi all'Associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla

legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda,

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

I membri dell'Associazione si distinguono in:

- a. Soci Fondatori.
- b. Soci Ordinari.
- c. Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

Sono Soci Ordinari coloro che entreranno a far parte dell'Associazione nel corso della sua esistenza ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sono proclamati Soci Onorari su proposta del Presidente dell'Associazione e con approvazione del Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo delle discipline finalizzate al miglioramento fisico e psichico dell'individuo in ossequio agli scopi dell'Associazione.

Sono esonerati dal pagamento di qualunque quota sociale derivante dal vincolo associativo.

ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa con diritto di voto nelle Assemblee per approvazione o modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

– all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali;

ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145



- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

- con l'eccezione dei soci onorari, al pagamento delle quote associative annuali e/o mensili fissate dal Consiglio Direttivo che, così come i contributi associativi, sono intransmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili;

- ad impegnarsi a titolo totalmente gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese documentate, per la realizzazione delle attività sociali poste in atto dall'Associazione e preventivamente concordate dagli Organi Sociali.

Art. 8 - CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

- Decesso

- Dimissioni volontarie/Recesso

L'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto con lo scadere del mese in corso.

- Esclusione/Radiazione

L'assemblea dei soci dell'Associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, l'esclusione di uno o più soci che tengano comportamenti non conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, non rispettino quanto definito nell'eventuale Regolamento interno o non siano in regola con il pagamento delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

- Decadenza

Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

Art. 9 – COMITATI ONORARI

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei COMITATI ONORARI composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'Associazione. I soggetti facenti parte di tali comitati prendono parte all'attività dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche nell'Associazione stessa né hanno diritto di voto.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- Il Tesoriere;

c) Organi di controllo e revisione se previsti dalla legge.

A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all'articolo 8 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente. L'avviso di
ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145

convocazione sarà comunicato con mezzi ritenuti idonei dal Presidente stesso;

- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, almeno 7 gg prima rispetto alla data dell'adunanza;

- invio di lettera di convocazione con allegato ordine del giorno, via fax, mail ordinaria o pec;

- pubblicazione sul sito internet dell'Associazione;

- pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'adunanza;

- avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- approvazione delle linee generali d'indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;

- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;

- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- Modifiche statutarie;
- La trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- Scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILITA' AD INTEVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 15 – PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

L'assemblea designa anche un Segretario che sottoscrive, con il Presidente dell'assemblea, il verbale delle deliberazioni.

Art. 16 - FREQUENZA DELLE CONVOCAZIONI

L'assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 25% degli associati aventi diritto al voto ovvero dell'intero collegio dei revisori.

Art. 17 - QUORUM E MODALITA' DI VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate negli enti giuridici associati. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci. Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, devono essere composti da Soci Fondatori od Onorari. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, nominato nel proprio seno dal Consiglio stesso.

Art. 19 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 - ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere/Segretario;

Art. 20 – DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Soci; i suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

Art. 21 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un membro, il consiglio direttivo viene integrato con i primi 3 candidati non eletti i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l'assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

Art. 22 – LUOGO, QUORUM, E MODALITA' DI VOTAZIONE

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 23 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale;

- adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;

- sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa;

- definire l'ammontare e curare la riscossione delle quote associative annuali e/o mensili dei soci fondatori ed ordinari;

- accettare i contributi volontari offerti dai soci;

- accettare lasciti e liberalità di terzi;

- deliberare sull'ammissione di nuovi soci.

Art. 24 – PRESIDENTE E DURATA DEL MANDATO

Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. La carica è gratuita.

Art. 25 – FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E DIREZIONE

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

E' demandata al Presidente la direzione e la sorveglianza sull'attività dell'Associazione e sull'osservanza dei principi consacrati dallo statuto.

Art. 26 – RAPPRESENTANZA LEGALE

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure, deleghe

e mandati anche a persone estranee all'Associazione e con facoltà anche di riscuotere

elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di

quanto incasserà. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,

per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 27 - TESORIERE

E' responsabile della contabilità e dell'amministrazione.

Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. E' autorizzato a tenere a sue mani, una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

C) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 30 – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 31 – PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote sociali
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 32 – RENDICONTO

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento

ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145

economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - BILANCIO SOCIALE

Ricorrendone i presupposti l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 34 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Art. 35 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36- LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 37 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ESENTE DA BOLLO LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 646 L. 30/12/2018 N. 145

In caso di scioglimento o estinzione dell'ente, il patrimonio è devoluto, previo parere dell'ufficio RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie. Quindi, solo a seguito della richiesta del parere sulla devoluzione del patrimonio residuo effettuata all'ufficio regionale RUNTS, il quale, a norma dell'art.9 del codice del terzo settore, ha tempo 30 giorni per emettere il parere (che si intende positivamente reso per silenzio assenso decorso il periodo), l'assemblea potrà deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo. Si ricorda che in assenza del parere o in difformità dello stesso, l'atto di devoluzione del patrimonio è nullo.

Art. 38 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Federico Beloni

Debora Lucchini

Imm. Itt

Giorgia Alessandra Belini

Enrica Fusi

Yvonne Giacobbe

Laura Natta

Debora Lucchini

Mario Sestini